



LEGA PRO

COMUNICATO N. 74/DIV – 4 MARZO 2026

74/391

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 3 MARZO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 3 marzo 2026

11^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALBINOLEFFE	UNION BRESCIA	1-0
ALCIONE MILANO	IANA ERMINIO	1-1
CITTADELLA	INTER U23	1-1
L.R. VICENZA	TRENTO	2-3
LECCO	RENATE	0-3
LUMEZZANE	ARZIGNANO VALCHIAMPO	0-1
OSPITALETTO FRANCIACORTA	PRO PATRIA	0-0
PERGOLETTESE	PRO VERCELLI	2-1
TRIESTINA	DOLOMITI BELLUNESI	2-3
VIRTUS VERONA	NOVARA	0-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 4 marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"GARE DEL 3 MARZO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ALBINOLEFFE, L.R. VICENZA e LECCO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

SOCIETÀ

AMMENDA € 800,00

OSPITALETTO FRANCIACORTA per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di 4 minuti in quanto, nella rete di una delle porte, era presente un buco che si rendeva necessario riparare.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 290 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 21° minuto del primo tempo e al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **17 MARZO 2026**

MINUTOLI ANTONINO (TRIESTINA)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina, protestando veementemente e proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all'Arbitro, r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **10 MARZO 2026**

MASOCH YARI (DOLOMITI BELLUNESI)

perché, al 49° minuto del secondo tempo, abbandonava l'area tecnica dirigendosi verso la panchina avversaria proferendo frasi irrispettose nei confronti di un giocatore avversario (r.

IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

TACCHINARDI MARIO	(PERGOLETTESE)
-------------------	----------------

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOFFELLI ANDREA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MILILLO ALESSIO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CUOMO GIUSEPPE	(L.R. VICENZA)
MOTTA MATTEO	(LUMEZZANE)
NESSI RICCARDO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
RIVIERA CORRADO	(RENATE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VALDESI ANDREA	(NOVARA)
CORTI NICCOLO'	(PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

IOTTI ILARIO	(PRO VERCELLI)
--------------	----------------

AMMONIZIONE (VII INFR)

BURRAI SALVATORE	(DOLOMITI BELLUNESI)
MIGNANELLI DANIELE	(DOLOMITI BELLUNESI)
MAFFEI MATTIA	(TRENTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PARLATI SAMUELE	(ALBINOLEFFE)
GHEZZI ANDREA	(CITTADELLA)
BATTISTINI MATTEO	(LECCO)
ROCCA MICHELE	(LUMEZZANE)
TREMOLADA MARCO ANDREA	(PERGOLETTESE)
TRACCA DANIELE	(TRENTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

TONIOLO FRANCESCO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
PERRETTA GABRIELE	(CITTADELLA)
AMERIGHI PATRIZIO IGOR	(INTER U23)
ROMANI LORENZO	(LECCO)
DESOGUS JACOPO	(PRO PATRIA)
SILVESTRI TOMMASO	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCIACCA GIACOMO MICHELE	(ALBINOLEFFE)
PLESCIA VINCENZO	(ALCIONE MILANO)
MANFRIN FILIPPO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CASOLARI FEDERICO	(CITTADELLA)
FERRI LUCA	(GIANA ERMINIO)
STIVANELLO RICCARDO	(LUMEZZANE)
DA GRACA COSIMO MARCO	(NOVARA)
MONDINI GABRIELE	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
PALA ALBERTO	(PERGOLETTESE)
POGLIANO CESARE	(PRO PATRIA)
CORRADI CHRISTIAN	(TRENTO)
ANZOLIN MATTEO	(TRIESTINA)
DE MARIA VINCENT	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DUCA TOMMASO	(GIANA ERMINIO)
BERENBRUCH THOMAS	(INTER U23)
VERTAINEN EETU VILI VALTTERI	(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Avv. Cosimo Taiuti



“

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze 4 Marzo 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani

